

NOVITA' PER IL SETTORE DELLO SPETTACOLO.

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale nr. 289 del 12/12/2017, la Legge sulle disposizioni di spettacolo e deleghe al governo per il riordino della materia, **Legge 175 del 22 novembre 2017**, fa un notevole passo in avanti per il riordino di tutto il settore dello Spettacolo. La Legge è ancora una scatola vuota, ma le deleghe per cui il Governo è chiamato a legiferare attraverso più decreti legislativi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, riguarderanno l'attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo n.367/1996. Inoltre il governo dovrà occuparsi della riforma, della revisione e del riassetto della vigente disciplina nei settori teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, con la redazione di un unico testo denominato "**codice dello spettacolo**", al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualità artistico culturale delle attività. Tra le varie aspettative, il Governo dovrà occuparsi anche di una revisione delle forme contrattuali nel settore dello spettacolo, tenuto conto del carattere saltuario con cui le prestazioni vengono svolte e della peculiarità del settore a cui le attuali norme di diritto del lavoro non sempre si adattano alle esigenze del settore. Attualmente il settore dello spettacolo è disciplinato da norme vetuste che risalgono al 1947 (Dlgs Capo provvisorio dello Stato nr. 708) In attesa quindi dei decreti legislativi, altre norme di Legge sono intervenute nell' ultimo periodo, apportando novità interessanti e di rilievo. Con il **Decreto Legislativo nr. 202 del 7 dicembre 2017** sono state introdotte importanti novità nel settore cinematografico e audiovisivo. L'articolo 1 del Dlgs 202/2017 interviene sull'ampliamento dell'art. 23 comma 2 lettera d del dlgs 81/2015, che individua le attività esenti dai limiti quantitativi per la stipula dei contratti a tempo determinato. Il nuovo Comma 2 lettera d) del Dlgs 81/2015 è ora il seguente: "**per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi, o per la produzione di specifiche opere audiovisive.**" Trattasi di una specifica importante e necessaria a sgombrare ogni dubbio sulla possibilità di assumere per esempio per una produzione cinematografica personale a tempo determinato senza limiti quantitativi da rispettare. In realtà che le produzioni cinematografiche o audiovisive fossero già esenti da limiti quantitativi, si poteva evincere dal D.Lgs 28 del 22 gennaio 2004 (riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche), dove all'art 2 comma 1 si legge "*Ai fini del presente decreto per film si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitali.*" Ergo, un film è uno spettacolo e il comma 2 lettera d) del dlgs 81/2015 già si riferiva a specifici spettacoli. Altra novità importantissima è stata varata nella **Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) al comma 1097**, con cui viene ristretto l'obbligo di richiesta del certificato di agibilità di cui all'art. 10 D.Lgs 708/47. Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, **l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità (art. 10 D.Lgs 708/47) non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dall'art. 3, c. 1, nn dal 1 a 14 del D.Lgs. 708/1947 con contratto di lavoro subordinato, qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'Inps.** Diversamente le stesse imprese sono **obbligate a richiedere il rilascio del certificato di agibilità per i lavoratori autonomi dello spettacolo** di cui all'art 3 comma 1 nn dal nr 1 al 14 D.Lgs 708/47 **con contratto d'opera per prestazioni superiori a 30 giorni** e per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, spettacoli singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. **L'obbligo della richiesta del certificato di agibilità** ricorre per le suddette imprese, ogni qualvolta sia resa una prestazione da parte dei **lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle citate categorie** di cui sopra, nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti. In caso di inosservanza delle disposizioni le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129,00

per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro. In realtà trattasi di una semplificazione che riguarderà principalmente le organizzazioni stabili, mentre per le compagnie di giro che si esibiscono in teatri, locali sempre diversi e di cui non hanno un diritto personale di godimento non dovrebbe cambiare nulla. Inoltre non si riesce a comprendere, quando si parla di lavoratori autonomi dello spettacolo con contratto d'opera per prestazioni superiori a 30 giorni, e per cui sussiste l'obbligo di richiesta del certificato di agibilità, cosa effettivamente voglia dirsi. Una prima interpretazione in attesa di chiarimenti ministeriali è che si voglia intendere quelle prestazioni d'opera di natura prettamente occasionali e pertanto fino a 30 giorni e che sarebbero esenti dal certificato di agibilità, distinguendoli dai contratti artistici professionali che invece sarebbero sempre soggetti alla richiesta del certificato di agibilità. Inoltre l'obbligo continua a sussistere per gli esercenti attività musicali di cui al nr 23 bis del primo comma dell'art. del Dlgs 708/47.

Cdl Giuseppe De Biase